

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 28/2005****dell'11 marzo 2005****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2005 dell'8 febbraio 2005 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi <sup>(6)</sup>.
- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali <sup>(7)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 23.6.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 247 del 21.7.2004, pag. 8.

<sup>(5)</sup> GU L 247 del 21.7.2004, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 270 del 18.8.2004, pag. 11.

DECIDE:

#### Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, capitolo II, dopo il punto 1zr [regolamento (CE) n. 852/2003 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

- «1zs. **32004 R 1259**: regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8).
- 1zt. **32004 R 1288**: regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10).
- 1zu. **32004 R 1332**: regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 8).
- 1zv. **32004 R 1333**: regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 11).
- 1zw. **32004 R 1453**: regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3).
- 1zx. **32004 R 1465**: regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 11).»

#### Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 1332/2004, (CE) n. 1333/2004, (CE) n. 1453/2004 e (CE) n. 1465/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Richard WRIGHT

---